

un deposito cauzionale del decimo delle azioni entro giorni trenta dalla notifica;

Visto l'art. 3 dello stesso decreto interassessoriale 13 novembre 1951, n. 83, in forza del quale lo svincolo del deposito cauzionale fu subordinato all'iscrizione di una nave di proprietà sociale in uno dei compartimenti marittimi della Sicilia entro un anno dalla notifica;

Tenuto presente che il decreto fu notificato alla società in data 12 dicembre 1951 e che il decimo delle azioni sociali fu regolarmente depositato presso la sede del Banco di Sicilia di Palermo in data 8 gennaio 1952;

Vista l'istanza in data 7 novembre 1952, pervenuta all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio in data 10 novembre 1952, al n. 18820 di prot., con la quale la « Società armatoriale Trinacria » ha chiesto una proroga al termine impostole per l'iscrizione di una nave, e ciò per la particolare situazione del mercato armatoriale;

Visti i chiarimenti forniti dalla Società e ritenuto che sono da considerarsi attendibili;

DECRETA

Art. 1.

Il termine entro il quale la « Società armatoriale Trinacria - S.p.A. », con sede in Palermo, ora in via Bottai n. 12, è obbligata ad inscrivere una propria nave in uno dei compartimenti di Sicilia, in forza dell'art. 3 del decreto interassessoriale 13 novembre 1951, n. 83, è prorogato a tutto il 30 giugno 1956.

Art. 2.

Il deposito cauzionale effettuato in esecuzione dell'articolo 2 del decreto interassessoriale 13 novembre 1951, n. 83, potrà essere svincolato, sempre dietro espressa autorizzazione dell'Assessorato industria e commercio, non prima di sei mesi dopo l'avvenuta iscrizione di una nave in uno dei compartimenti della Sicilia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà notificato alla Società interessata a cura dell'Ufficio provinciale commercio e industria di Palermo.

Palermo, 6 aprile 1954.

L'Assessore: *Bianco*

DECRETO 13 aprile 1954 (132)

Autorizzazione alla « S.I.A.T. - S.p.A. » di Palermo, a svincolare il deposito cauzionale.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista l'istanza in data 30 marzo 1954 con la quale la « S.I.A.T. - S.p.A. » (Società industria alberghiera turistica), con sede in Palermo, via Marchese Ugo 5,

rappresentata dal Consigliere delegato ing. Giuseppe Castellucci, chiede, ai sensi dell'art. 11 del D.P. 5 marzo 1949, n. 8, l'autorizzazione a poter svincolare il deposito cauzionale di n. 1.000 azioni al portatore da L. 1.000 ciascuna effettuato presso la sede di Palermo del Banco di Sicilia in data 17 aprile 1951 ai sensi dell'art. 2 del decreto interassessoriale 12 aprile 1951, n. 405 con il quale l'istante è stata autorizzata ad emettere nella Regione Siciliana n. 10.000 azioni al portatore da L. 1.000 ciascuna, per complessive L. 10.000.000.

Visto l'esito delle indagini effettuate in proposito da cui risulta che la Società interessata ha ottemperato a tutti gli obblighi alla medesima imposti dal citato decreto interassessoriale 12 aprile 1951, n. 405;

Considerato che, avendo la Società interessata ottemperato alle prescrizioni di cui al ripetuto decreto interassessoriale 12 aprile 1951, n. 405, nonché alle norme previste dalla legge regionale 8 luglio 1948, n. 32, e dal regolamento a detta legge approvato con D.P. 5 marzo 1949, n. 8, ricorrono gli estremi per dar luogo al richiesto svincolo delle azioni depositate;

Visto il decreto interassessoriale 12 aprile 1951, numero 405;

Vista la legge della Regione Siciliana 8 luglio 1948, numero 32;

Visto il regolamento a detta legge, approvato con D. P. 5 marzo 1949, n. 8;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

DECRETA

Art. 1.

La « S.I.A.T. - S.p.A. » (Società industria alberghiera turistica), con sede in Palermo, è autorizzata a svincolare il deposito cauzionale di n. 1.000 azioni al portatore da L. 1.000 ciascuna costituito, ai sensi dell'articolo 2 del decreto interassessoriale citato nelle premesse, presso la sede di Palermo del Banco di Sicilia in data 17 aprile 1951.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e della Repubblica Italiana.

Art. 3.

L'Ufficio provinciale industria e commercio di Palermo è incaricato della notifica del presente decreto.

Palermo, 13 aprile 1954.

L'Assessore: *Bianco*

AVVISO DI RETTIFICA

Gazzetta n. 15 del 3 c.m., pag. 116, seconda colonna, rigo ventottesimo e cinquantaduesimo, invece di: « 1950-51 », leggasi: « 1951-52 ».

Prezzo L. 50.

Direzione: Dott. ANGELO PIRAINO LETO - Dott. TITO CARAPEZZA
Responsabile: TITO CARAPEZZA

F. - Palermo, via S. Biagio, 2 - Telefono 14758

Spedizione in abb. postale

Secondo gruppo

REPUBBLICA ITALIANA

PARTI PRIMA

Anno VIII - Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA

Palermo 24 Aprile 1954

Direzione e Redazione: presso la Presidenza della Regione Siciliana - Telef. 15.660
Amministrazione: Via Giuseppe Puglisi Bertolino, 4 - Telef. 12.387 - 14.827

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Abbonamento alla parte prima L. 2.000 annue; 1.200 semestrali; 600 trimestrali; Estero il doppio.
" " " parte seconda e terza L. 2.000 " 1.200 " 600 " " " "

L'importo deve essere versato sul c/c postale n. 7/3998:

« Amministrazione Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana - Palermo »

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana » attenersi alle norme riportate nella testata della parte seconda e terza.

I fascicoli della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sono in vendita al pubblico presso le seguenti librerie:
PALERMO: Libr. Flaccovio, Via Ruggero Settimo - AGRIGENTO: Libr. Palumbo, Via Roma - CALTANISSETTA: Libr. La rateolibro, Piazza Calatafimi, 9 - CATANIA: Libr. Giannotta, Via S. Giuliano, 295 - ENNA: Libr. Stella, Via Roma - MESSINA: Libr. Ferrara, Via S. Martino, 86 - RAGUSA: Libr. Editrice « Fiume », Corso Italia, 92 - SIRACUSA: Casa del Libro, Via Maestranza, 20 - TRAPANI: Cartoleria Pons, Via Carosio, 123 - MILANO: Libr. Pirolo, Via Felice Cavallotti, 16 - ROMA: Libr. « Biblos », Via S. Andrea delle Fratte, 16/A.

SOMMARIO

Leggi e Decreti

DECRETO PRESIDENZIALE 31 gennaio 1954, n. 8-A

Erezione in Ente morale dell'« Istituto Superiore di Giornalismo » presso l'Università degli Studi di Palermo pag. 154

Assessorato delle Finanze

DECRETO 1 febbraio 1954 (122)

Conferma per un biennio del Sac. Di Maggio Giovanni a Presidente della Cassa comunale di credito agrario di Contessa Entellina (Palermo) » 155

DECRETO 1 febbraio 1954 (123)

Conferma per un biennio del sig. Leoluca Restivo a Presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corleone (Palermo) » 156

DECRETO 1 febbraio 1954 (124)

Conferma per un biennio del comm. Marretta Guido a Presidente della Cassa comunale di credito agrario di Prizzi (Palermo) » 156

DECRETO 1 febbraio 1954 (125)

Nomina del dott. Andrea Taravella a Presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemaggiore Belsito (Palermo) » 156

DECRETO 31 marzo 1954 (126)

Apertura di uno sportello provvisorio del Banco di Sicilia presso la fiera del bestiame di Enna » 157

Assessorato

dell'Industria e del Commercio

DECRETO 31 marzo 1954 (127)

Revoca autorizzazione alla « Società italiana trasporti petroliferi - S.p.A. » di Palermo, a tramutare il capitale sociale in azioni al portatore » pag. 157

DECRETO 31 marzo 1954 (128)

Revoca autorizzazione alla « Marittima siciliana - S.p.A. » di Palermo, a tramutare il capitale sociale in azioni al portatore » 158

DECRETO 31 marzo 1954 (129)

Revoca autorizzazione alla « L.I.D.A. - S.p.A. » di Catania ad emettere nella Regione siciliana azioni al portatore » 158

DECRETO 31 marzo 1954 (130)

Autorizzazione alla « Eraclea - S.p.A. » di Palermo, a tramutare il capitale sociale in azioni al portatore » 159

DECRETO 6 aprile 1954 (131)

Proroga alla « Società armatoriale Trinacria - S.p.A. » di Palermo, del termine utile per l'iscrizione di una propria nave in uno dei Compartimenti della Sicilia » 159

DECRETO 13 aprile 1954 (132)

Autorizzazione alla « S.I.A.T. - S.p.A. » di Palermo, a svincolare il deposito cauzionale » 160

LEGGI E DECRETI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 gennaio 1954, numero 8-A.

Erezione in Ente morale dell'« Istituto Superiore di Giornalismo » presso l'Università degli Studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visti gli artt. 12 e segg. del Codice Civile;

Vista l'istanza in data 20 ottobre 1953 con la quale il Presidente della Fondazione « Istituto di Giornalismo » con sede in Palermo, ha chiesto la erezione in Ente Morale dell'Istituto medesimo;

Visto l'atto costitutivo della Fondazione predetta per notaio Giacomo Buttitta in data 15 ottobre 1953 registrato il 17 ottobre 1953, al n. 467, vol. 132, nonché lo Statuto allo stesso atto allegato;

Visto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa reso nella adunanza delle Sezioni Riunite del 15 dicembre 1953;

Visto il nuovo Statuto della Fondazione approvato per atto del notaio Giacomo Buttitta in data 20 gennaio 1954, registrato il 26 gennaio 1954 al n. 839, del volume 132, modificato in relazione alle osservazioni del Consiglio di Giustizia Amministrativa;

Considerato che detto statuto è conforme al testo suggerito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, ad eccezione della norma relativa alla composizione del Consiglio di Amministrazione contenuta nell'articolo 8 dello Statuto stesso;

Ritenuto che l'inclusione nel predetto Consiglio di amministrazione degli Assessori regionali preposti alla Pubblica Istruzione e ai servizi della stampa o di loro rappresentanti, per le peculiari finalità che l'Ente si propone di conseguire, sia da accettare;

Ritenuto altresì che l'inclusione nello stesso Consiglio di amministrazione di due docenti dell'Istituto sia giustificata dalla esigenza che, in analogia ai principi informativi del T.U. 31 agosto 1923, n. 1592 sull'istruzione superiore, il corpo insegnante partecipi nell'amministrazione dell'Ente;

Viste le note n. 15140 del 16 ottobre 1953 e n. 4358 del 15 ottobre 1953 con cui rispettivamente l'Assessore per la Pubblica Istruzione e quello preposto ai servizi della stampa, concordano nella richiesta di erezione in ente morale presentata dal Presidente dell'Istituto;

DECRETA

Art. 1.

La Fondazione « Istituto Superiore di Giornalismo » con sede in Palermo presso l'Università degli Studi, costituita con atto in data 15 ottobre 1953 di cui alle premesse, è eretta in Ente Morale.

Art. 2.

E' approvato lo Statuto dell'Istituto, composto di 22 articoli, nel testo deliberato in data 20 gennaio 1954, di cui all'atto del notaio Giacomo Buttitta registrato a Bagheria il 26 gennaio 1954, n. 839, vol. 132, con le seguenti modifiche: all'art. 8, 1° comma, dopo le parole « suo insediamento » è aggiunta la frase « anno per anno »; il 2° comma dello stesso articolo è così sostituito: « I docenti incaricati durano in carica un anno; gli altri membri designati quattro anni ».

Il presente decreto, con annesso Statuto, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 31 gennaio 1954.

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo Atti del Governo - addì 10 aprile 1954. Registro n. 1, foglio n. 63.

ALLEGATO

Statuto dell'« Istituto Superiore di Giornalismo »

Art. 1. — L'Istituto Superiore di Giornalismo fondato con atto del notaio Giacomo Buttitta del 15 ottobre 1953 ha sede in Palermo, via Maqueda presso l'Università degli Studi.

Art. 2. — L'Istituto superiore di Giornalismo ha lo scopo di avviare con particolare rilievo per i problemi della Regione siciliana, agli studi e alle ricerche scientifiche relative alle discipline concernenti l'opinione pubblica e al fornire di preparazione tecnico-professionale coloro che desiderano dedicarsi alla attività pubblicistica nel campo del giornalismo, della radio, della televisione, del cinema, della pubblicità e della propaganda.

Art. 3. — Per realizzare lo scopo l'Istituto provvederà:

- a) a organizzare corsi delle discipline attinenti alle finalità dell'Istituto;
- b) a curare la pubblicazione di periodici e monografie nelle materie di insegnamento dell'Istituto;
- c) a curare studi e ricerche sull'autonomia siciliana.

Patrimonio

Art. 4. — La dotazione iniziale è costituita di lire un milione. Costituiscono entrate nell'Istituto:

- a) le offerte, le sovvenzioni, e le erogazioni di Enti pubblici o di privati;
- b) i contributi ordinari e straordinari conferiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti;
- c) le contribuzioni corrisposte dagli iscritti ai corsi;
- d) gli eventuali proventi delle pubblicazioni dell'Istituto.

Art. 5. — L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

Organi

Art. 6. — Sono organi dell'Istituto:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Consiglio dei professori;
- d) il Collegio dei revisori.

Art. 7. — Il presidente dell'Istituto è di diritto il Magnifico Rettore dell'Università di Palermo.

Il Presidente rappresenta l'Istituto e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio dei Professori; prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica, nella prima adunanza successiva, e vigila sui servizi e sulle attività dell'Istituto.

Adotta i provvedimenti relativi al personale insegnante ed amministrativo previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il Vice Presidente dell'Istituto è eletto dal Consiglio di amministrazione e sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza.

Art. 8. — Il Consiglio di amministrazione è composto:

- dal Presidente dell'Istituto che lo presiede;
- dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione o da un membro da lui designato;
- dall'Assessore preposto ai servizi stampa della Regione o da un membro da lui designato;
- dal Preside della facoltà di giurisprudenza della Università di Palermo;
- dal Preside della facoltà di lettere della Università di Palermo;
- da un membro designato dal Presidente della Regione siciliana;
- da un membro designato dal Banco di Sicilia;
- da un membro designato dalla Cassa di risparmio;
- da due professori ordinari designati rispettivamente dalle facoltà di giurisprudenza e di lettere dell'Università di Palermo;
- da due docenti incaricati di insegnamenti professionali nell'Istituto eletti dal Consiglio dei professori dopo il suo insediamento;
- dal Direttore dell'Istituto.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal funzionario amministrativo di cui all'art. 16.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 9. — Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

predispone il regolamento interno ed emana disposizioni sull'organizzazione dei servizi;

conferisce all'inizio di ogni anno gli insegnamenti ai docenti in conformità ai criteri direttivi adottati, in via generale, per gli insegnamenti universitari;

nomina il Direttore dell'Istituto;

determina le misure delle contribuzioni dovute dagli iscritti ai corsi;

stabilisce all'inizio di ogni anno, gli emolumenti ai docenti ed al personale in relazione delle possibilità di bilancio;

determina in relazione alle esigenze di bilancio, quali dei tre corsi di diploma, previsti dall'art. 17, dovranno essere svolti nel successivo biennio — delibera — sulla validità dei titoli e degli esami per l'iscrizione ai corsi; delibera sui provvedimenti disciplinari proposti a carico degli studenti, dal Consiglio dei professori.

Art. 10. — Il Consiglio di amministrazione delibera con la presenza di almeno tre terzi dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 11. — Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. I Consiglieri debbono intervenire personalmente e non possono farsi rappresentare.

Art. 12. — Il Consiglio dei professori è composto dal Presidente dell'Istituto che lo presiede, dai Presidi delle facoltà di giurisprudenza e lettere e dai docenti dell'Istituto stesso. Il Consiglio dei professori segnala al Consiglio di amministrazione i provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti degli studenti; dà pareri su qualsiasi argomento generale concernente l'ordinamento didattico dell'Istituto; determina il programma dei corsi e l'orario delle lezioni.

Art. 13. — Il Collegio dei revisori è costituito di tre membri effettivi e due supplenti designati come segue: — uno effettivo dal Presidente della Regione; — uno effettivo e uno supplente dal Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa; — uno effettivo ed uno supplente dal Presidente della Sezione della Corte dei conti per la Regione siciliana. Esso esercita le attribuzioni di cui all'art. 2403 C.C. I membri del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Docenti

Art. 14. — Gli insegnamenti ufficiali sono conferiti per incarico del Consiglio di amministrazione. Gli insegnanti dei Corsi ufficiali sono tenuti ad impartire le lezioni secondo l'orario generale. L'incarico può essere revocato durante l'anno accademico se nel corso di un trimestre venga effettuato un numero di lezioni inferiore ai due terzi di quello stabilito nel calendario approvato, a meno che ciò sia giustificato da gravi motivi.

Possono essere autorizzati dal Consiglio di amministrazione non più di sei corsi monografici, per un numero di lezioni non inferiore a dieci.

Personale dirigente ed amministrativo

Art. 15. — L'Istituto ha un direttore.

Il Direttore dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Il Direttore dell'Istituto coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti; provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio dei professori assicurandone l'osservanza, cura il regolare andamento degli studi ed il funzionamento dei servizi; vigila sull'assiduità dei docenti e sulla disciplina degli studenti riferendone al Consiglio dei professori e al Consiglio di amministrazione per le conseguenti deliberazioni di competenza.

Presenta al termine di ogni anno accademico al Consiglio dei professori e al Consiglio di amministrazione una relazione sull'andamento generale dell'Istituto.

Art. 16. — I servizi amministrativi sono affidati dal Consiglio di amministrazione ad un funzionario statale del ruolo amministrativo della Università di Palermo. I servizi di segreteria dell'Istituto sono organizzati con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Ai servizi di economato e cassa si provvede in conformità di apposita convenzione da stipulare con un Ente di Diritto pubblico.

Ordinamento degli studi

Art. 17. — Gli studi dell'Istituto Superiore di Giornalismo sono ordinati in quattro anni accademici e comprendono un corso biennale propedeutico e un corso biennale di diploma. Il corso

propedeutico è comune. I corsi biennali di diploma sono tre: a) giornalismo e radiofonia; b) giornalismo e cinema; c) giornalismo e pubblicità propaganda.

L'iscrizione al corso di diploma si può ottenere dopo superati tutti gli esami fondamentali del corso propedeutico.

Art. 18. — Le materie di insegnamento dell'Istituto si distinguono in fondamentali e complementari. I corsi monografici non costituiscono materia di esami.

Art. 19. — Il regolamento degli studi verrà predisposto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 20. — Possono iscriversi al primo corso coloro che sono forniti di diploma di scuola media superiore rilasciato da un Istituto della Repubblica o di titoli equipollenti rilasciati da Istituti riconosciuti in Italia. I laureati di qualsiasi Università od Istituti superiori della Repubblica o coloro che sono forniti di titoli equipollenti rilasciati da Istituti similari esteri e riconosciuti in Italia saranno ammessi al secondo anno del biennio propedeutico con l'obbligo di sostenere tutti gli esami delle materie non comprese nel corso degli studi relativo al titolo accademico.

Art. 21. — Al termine dei due corsi superato l'esito degli esami allo studente sarà rilasciato un diploma.

Scioglimento dell'Istituto

Art. 22. — In caso di cessazione di attività dell'Istituto, per qualsiasi motivo, il patrimonio sarà devoluto all'Università degli studi di Palermo.

Visto: si approva lo statuto con le modifiche di cui al decreto di approvazione.

Il Presidente della Regione siciliana: RESTIVO

Assessorato delle Finanze

DECRETO 1 febbraio 1954 (122)

Conferma per un biennio del Sac. Di Maggio Giovanni a Presidente della Cassa comunale di credito agrario di Contessa Entellina (Palermo).

L'ASSESSORE PER LE FINANZE

Visti i regi decreti leggi 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario.

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509 approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del capo del governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e per l'esercizio del credito convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, il regio decreto legge 17 luglio 1937, numero 1400, convertito con modificazioni, nella legge 7 aprile 1938, n. 636; le leggi 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752, che modificano le leggi 7 marzo 1938, n. 141, e 7 aprile 1938, n. 636;

Visto il decreto legislativo capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visti gli artt. 17 e 20 dello Statuto della Regione Siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;

Vista la lettera n. 82143 del 16 dicembre 1953 della Direzione Generale del Banco di Sicilia, Sezione di Credito Agrario, con la quale si propone la conferma per un altro biennio del Sac. Di Maggio Giovanni di Giuseppe a Presidente della Cassa Comunale di Credito Agrario di Contessa Entellina;

Di concerto con l'Assessore per l'agricoltura e le foreste;

DECRETA

Il sig. Sac. Di Maggio Giovanni di Giuseppe è confermato per un biennio nella carica di Presidente di

Cassa comunale di Credito Agrario di Contessa Entellina (Palermo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 1 febbraio 1954.

L'Assessore per le finanze

G. La Loggia

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste

Germanà

DECRETO 1 febbraio 1954 (123)

Conferma per un biennio del sig. Leoluca Restivo a Presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corleone (Palermo).

L'ASSESSORE PER LE FINANZE

Visti i regi decreti leggi 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del capo del governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e per l'esercizio del credito convertito con modificazioni nella legge 7 marzo 1938, n. 141, il regio decreto legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito con modificazioni, nella legge 7 aprile 1938, n. 636; le leggi 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752, che modificano le leggi 7 marzo 1938, n. 141, e 7 aprile 1938, n. 636;

Visto il decreto legislativo capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visti gli artt. 17 e 20 dello Statuto della Regione Siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;

Vista la lettera n. 76235 del 21 novembre 1953, della Direzione Generale del Banco di Sicilia, Sezione di Credito Agrario, con la quale si propone la conferma per un biennio del sig. Restivo Leoluca fu Liborio a Presidente della Cassa Comunale di Credito Agrario di Corleone;

Di concerto con l'Assessore per l'agricoltura e le foreste;

DECRETA

Il sig. Leoluca Restivo fu Liborio è confermato per un biennio nella carica di Presidente della Cassa Comunale di Credito Agrario di Corleone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 1 febbraio 1954.

L'Assessore per le finanze

G. La Loggia

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste

Germanà

DECRETO 1 febbraio 1954 (124)

Conferma per un biennio del comm. Marretta Guido a Presidente della Cassa comunale di credito agrario di Prizzi (Palermo).

L'ASSESSORE PER LE FINANZE

Visti i regi decreti leggi 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del capo del governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e per l'esercizio del credito convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, il regio decreto legge 17 luglio 1937, numero 1400, convertito con modificazioni, nella legge 7 aprile 1938, n. 636; le leggi 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752, che modificano le leggi 7 marzo 1938, n. 141, e 7 aprile 1938, n. 636;

Visto il decreto legislativo capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visti gli artt. 17 e 20 dello Statuto della Regione Siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;

Vista la lettera n. 66610 del 14 ottobre 1953, della Direzione Generale del Banco di Sicilia, Sezione di Credito Agrario, con la quale si propone la conferma per un biennio del sig. comm. Marretta Guido fu Domenico a Presidente della Cassa Comunale di Credito Agrario di Prizzi (Palermo);

Di concerto con l'Assessore per l'agricoltura e le foreste;

DECRETA

Il sig. comm. Marretta Guido fu Domenico è confermato per un biennio nella carica di Presidente della Cassa Comunale di Credito Agrario di Prizzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 1 febbraio 1954.

L'Assessore per le finanze

G. La Loggia

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste

Germanà

DECRETO 1 febbraio 1954 (125)

Nomina del dott. Andrea Taravella a Presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemaggiore Belsito (Palermo).

L'ASSESSORE PER LE FINANZE

Visti i regi decreti legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del capo del governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e per l'esercizio del credito convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, il regio decreto legge 17 luglio 1937, numero 1400, convertito con modificazioni, nella legge 7 aprile 1938, n. 636; le leggi 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752 che modificano le leggi 7 marzo 1938, n. 141, e 7 aprile 1938, n. 636;

Visto il decreto legislativo capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visti gli artt. 17 e 20 dello Statuto della Regione Siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;

Vista la lettera n. 50723 dell'8 agosto 1953, della Direzione Generale del Banco di Sicilia, Sezione di Credito Agrario, con la quale si propone la nomina per un biennio del dott. Andrea Taravella di Cruciano a Presidente della Cassa Comunale di Credito Agrario di Montemaggiore Belsito;

Di concerto con l'Assessore per l'agricoltura e le foreste;

DECRETA

Il dott. Andrea Taravella di Cruciano è nominato per un biennio nella carica di Presidente della Cassa Comunale di Credito Agrario di Montemaggiore Belsito (Palermo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 1 febbraio 1954.

L'Assessore per le finanze

G. La Loggia

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste

Germanà

DECRETO 31 marzo 1954 (126)

Apertura di uno sportello provvisorio del Banco di Sicilia presso la fiera del bestiame di Enna.

L'ASSESSORE PER LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo lucotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto presidenziale 27 giugno 1952, numero 1133, concernente le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Sentito il Comitato regionale per il Credito ed il Risparmio;

Vista la lettera n. 33681 del 27 marzo 1954 della Banca d'Italia, Ufficio Vigilanza sulle Aziende di Credito;

DECRETA

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire, in località « Monte » un proprio sportello provvisorio

presso la fiera del bestiame di Enna con funzionamento limitato ai seguenti periodi di ogni anno: dal 16 al 18 maggio; dal 29 al 30 giugno; dal 10 al 14 settembre e dal 30 al 31 ottobre e con le limitazioni contenute nella assessoriale n. 90135 del 27 febbraio 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 31 marzo 1954.

L'Assessore: G. La Loggia

Assessorato

dell'Industria e del Commercio

DECRETO 31 marzo 1954 (127)

Revoca autorizzazione alla « Società italiana trasporti petroliferi - S.p.A. » di Palermo, a tramutare il capitale sociale in azioni al portatore.

L'ASSESSORE

PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

DI CONCERTO CON

L'ASSESSORE PER LE FINANZE

Visto il decreto interassessoriale 13 novembre 1951, n. 80, con il quale la « Società italiana trasporti petroliferi - S.p.A. », con sede in Palermo, fu autorizzata a tramutare il capitale sociale di L. 1.200.000, costituito da n. 96 azioni nominative da L. 12.500 ciascuna in altrettante azioni al portatore, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1948, n. 32;

Considerato che in esecuzione dell'art. 2 del detto decreto interassessoriale la stessa società effettuerà in data 28 dicembre 1951 presso la sede in Palermo del Banco di Sicilia il deposito cauzionale di n. 10 azioni nominative da L. 12.500 ciascuna rappresentante un decimo delle proprie azioni come avanti, per il cui svincolo era preliminarmente prescritta l'iscrizione di una nave in un compartimento marittimo della Sicilia entro un anno dalla notifica del decreto medesimo, effettuato in data 29 novembre 1951;

Visto il proprio decreto 16 febbraio 1953, n. 411, con il quale il termine previsto per l'iscrizione di una nave in uno dei compartimenti della Sicilia fu prorogato al 29 novembre 1953;

Vista l'istanza in data 3 giugno 1953, con la quale la « Società italiana trasporti petroliferi » chiede la revoca della concessione come avanti accordata di tramutare le proprie azioni nominative in azioni al portatore, con conseguente consenso allo svincolo del deposito cauzionale;

Considerato che la Società non si è avvalsa e che non intende avvalersi della detta autorizzazione e che non le si può imputare alcun addebito che comporti la confisca del deposito cauzionale;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 32;

Visto il decreto presidenziale 5 marzo 1949, n. 8, che approva le norme per l'applicazione della detta legge regionale 8 luglio 1948, n. 32;

DECRETA

Art. 1.

E' revocato il decreto interassessoriale 13 novembre 1951, n. 80, con il quale la « Società italiana trasporti petroliferi », con sede in Palermo, ora in via Generale Magliocco n. 19, era stata autorizzata, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1948, n. 32, a tramutare il capitale sociale in azioni al portatore.

Art. 2.

La stessa Società è autorizzata a svincolare dalla sede del Banco di Sicilia in Palermo il deposito cauzionale costituito da 10 azioni nominative del complessivo valore nominale di L. 125.000.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 4.

L'Ufficio Provinciale industria e commercio di Palermo è incaricato della notifica del presente decreto. Palermo, 31 marzo 1954.

L'Assessore per l'industria ed il commercio
Bianco

L'Assessore per le finanze
G. La Loggia

DECRETO 31 marzo 1954 (128)

Revoca autorizzazione alla « Marittima siciliana - S.p.A. » di Palermo, a tramutare il capitale sociale in azioni al portatore.

L'ASSESSORE
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER LE FINANZE

Visto il decreto interassessoriale 13 novembre 1951, n. 81, con il quale la « Marittima siciliana - S.p.A. », con sede in Palermo, fu autorizzata a tramutare il capitale sociale di L. 1.200.000, costituito di numero 96 azioni nominative da L. 12.500 ciascuna in altrettante azioni al portatore, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1948, n. 32;

Considerato che in esecuzione dell'articolo 2 del detto decreto interassessoriale la stessa Società non mancò di effettuare in data 11 gennaio 1952 presso la sede di Palermo del Banco di Sicilia il deposito cauzionale di numero 10 azioni nominative da lire 12.500 ciascuna, rappresentante il decimo delle proprie azioni, come avanti, per il cui svincolo era preliminarmente prescritta l'iscrizione di una nave di proprietà della medesima società in uno dei compartimenti marittimi della Sicilia;

Considerato che l'iscrizione della nave si sarebbe dovuta verificare, conformemente all'articolo 3 del citato decreto 13 novembre 1951, n. 81, entro un anno dalla notifica del decreto stesso, e che tale notifica ebbe luogo in data 18 dicembre 1951;

Visto il proprio decreto 16 febbraio 1953, n. 409, con il quale il termine previsto per l'iscrizione di una nave in un compartimento della Sicilia fu prorogato al 18 dicembre 1953;

Vista l'istanza in data 3 giugno 1953, con la quale la società « Marittima siciliana » chiede la revoca della concessione come avanti accordata di tramutare le proprie azioni nominative in altre al portatore, con conseguente consenso allo svincolo del deposito cauzionale;

Considerato che la società non si è avvalsa e che non intende avvalersi dell'accordata autorizzazione e che non le si può imputare alcun addebito che comporti la confisca del deposito cauzionale;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 32;

Visto il decreto presidenziale 5 marzo 1949, n. 8,

che approva le norme per l'applicazione della L.R. 8 luglio 1948, n. 32;

DECRETA

Art. 1.

E' revocato il decreto interassessoriale 13 novembre 1951, n. 81, con il quale la Società « Marittima siciliana », con sede in Palermo, ora in via Generale Magliocco n. 19, era stata autorizzata, ai sensi della L.R. 8 luglio 1948, n. 32, a tramutare il capitale sociale in azioni al portatore.

Art. 2.

La stessa Società è autorizzata a svincolare dalla sede del Banco di Sicilia in Palermo il deposito cauzionale costituito da 10 azioni nominative del complessivo valore nominale di L. 125.000.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 4.

L'Ufficio Provinciale industria e commercio di Palermo è incaricato della notifica del presente decreto. Palermo, 31 marzo 1954.

L'Assessore per l'industria ed il commercio
Bianco

L'Assessore per le finanze
G. La Loggia

DECRETO 31 marzo 1954 (129)

Revoca autorizzazione alla « L.I.D.A. - S.p.A. » di Catania ad emettere nella Regione siciliana azioni al portatore.

L'ASSESSORE
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il decreto interassessoriale 22 maggio 1950, n. 400, con il quale la « L.I.D.A. - S.p.A. », (Lavorazione industriale derivati agricoli), con sede in Catania, è stata autorizzata ad emettere nella Regione Siciliana azioni al portatore per complessive L. 10 milioni con l'obbligo, fra l'altro, di depositare, presso il Banco di Sicilia o la Cassa di Risparmio, entro 30 giorni dalla notifica del decreto stesso, un decimo di dette azioni a garanzia dell'attuazione di uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato per la produzione di conserve alimentari e succhi di liquirizia;

Vista l'istanza in data 6 maggio 1953 con la quale il dott. Ugo Alfino, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, nel far presente che la Società non ha attuato entro i termini assegnati, cioè il 31 dicembre 1952, lo stabilimento e che, d'altro canto non si è mai avvalsa dell'autorizzazione ad emettere azioni al portatore chiede l'autorizzazione a potere svincolare il deposito cauzionale di n. 1.000 azioni da L. 1.000 ciascuna costituito in data 12 agosto 1950, presso la sede di Catania del Banco di Sicilia a norma del decreto interassessoriale sopra citato;

Visto l'esito delle indagini effettuate in proposito dalle quali risulta che effettivamente la Società ha emesso soltanto azioni nominative e non si è avvalsa dell'autorizzazione ad emettere azioni al portatore;

Considerato che, non avendo la Società attuato entro i termini lo stabilimento, bisogna provvedere alla revoca del provvedimento di autorizzazione ad emettere azioni al portatore;

Considerato, altresì, che, non essendo state emesse azioni al portatore, è venuto a cadere ogni prelievo per il mantenimento da parte della Società del deposito di garanzia di cui sopra e che può essere autorizzato lo svincolo;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 32;

Visto il regolamento a detta legge approvato con D. P. 8 marzo 1949, n. 8;

DECRETA

Art. 1.

Il decreto interassessoriale 22 maggio 1950, n. 400, con il quale è stata autorizzata la « L.I.D.A. - S.p.A. » (Lavorazione industriale derivati agricoli), con sede in Catania, ad emettere nella Regione Siciliana azioni al portatore per complessive L. 10.000.000, è revocato.

Art. 2.

La predetta Società è autorizzata a svincolare il deposito cauzionale, di n. 1000 azioni da L. 1000 ciascuna costituito, ai sensi del citato decreto interassessoriale in data 12 agosto 1950 presso la sede di Catania del Banco di Sicilia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 4.

L'Ufficio provinciale industria e commercio di Catania è incaricato della notifica del presente decreto. Palermo, 31 marzo 1954.

L'Assessore per l'industria ed il commercio
Bianco

L'Assessore per le finanze
G. La Loggia

DECRETO 31 marzo 1954 (130)

Autorizzazione alla « Eraclea - S.p.A. » di Palermo, a tramutare il capitale sociale in azioni al portatore.

L'ASSESSORE
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista l'istanza in data 16 gennaio 1954, con la quale la « Eraclea - S.p.A. », costituita con atto in notaio Cesare Di Giovanni stipulato in Palermo il 22 luglio 1953, con sede in Palermo, via Vittorio Emanuele n. 65, rappresentata dal sig. Deterni Matteo nella qualità di Amministratore unico, chiede, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1948, n. 32, l'autorizzazione a tramutare il capitale sociale di un milione di lire in n. 100 azioni al portatore da L. 10.000 ciascuna;

Ritenuto che l'istanza è meritevole di accoglimento, in quanto risulta evidente la destinazione del capitale azionario per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale;

Considerato che la Società richiedente « Eraclea » risulta proprietaria della motonave da carico « Oretto », iscritta al n. 279 delle matricole presso la Capitaneria di Porto di Palermo, come da certificato della stessa Capitaneria in data 1 febbraio 1954;

Vista la L. R. 8 luglio 1948, n. 32;

Viste le norme per l'attuazione di detta ultima legge regionale approvate col decreto presidenziale 5 marzo 1949, n. 8;

DECRETA

Art. 1.

La « Eraclea - S.p.A. », con sede in Palermo, via Vittorio Emanuele n. 65, rappresentata dall'Amministratore unico sig. Deterni Matteo, è autorizzata a tramutare il capitale sociale di L. 1.000.000 in n. 100 azioni al portatore da L. 10.000 ciascuna.

Art. 2.

La presente autorizzazione sarà caduca se la società non documenterà di avere effettuato il prescritto deposito presso il Banco di Sicilia o la Cassa Centrale di Risparmio V. E. di Palermo di un decimo delle azioni nel termine di giorni 30 dalla notifica del presente decreto.

Art. 3.

Il deposito di cui all'articolo precedente non potrà essere svincolato senza espressa dichiarazione dell'Assessorato regionale industria e commercio.

Art. 4.

La Società non potrà emettere i titoli azionari prima che siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione all'Assessorato regionale industria e commercio della prova dell'avvenuto deposito di cui ai precedenti articoli.

Art. 5.

La presente autorizzazione sarà altresì caduca ove venissero violate le prescrizioni generali di cui alla legge regionale 8 luglio 1948, n. 32, ed al decreto presidenziale 5 marzo 1949, n. 8.

In tale caso il decimo delle azioni versato a garanzia sarà incamerato a favore del demanio della Regione, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 7.

L'Ufficio Provinciale industria e commercio di Palermo è incaricato della notifica del presente decreto. Palermo, 31 marzo 1954.

L'Assessore per l'industria ed il commercio
Bianco

L'Assessore per le finanze
G. La Loggia

DECRETO 6 aprile 1954 (131)

Proroga, alla « Società armatoriale Trinacria - S.p.A. » di Palermo, del termine utile per l'iscrizione di una propria nave in uno dei Compartimenti della Sicilia.

L'ASSESSORE
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Visto il decreto interassessoriale 13 novembre 1951, n. 83, col quale la « Società armatoriale Trinacria - S.p.A. », con sede in Palermo, è stata autorizzata ai sensi della legge regionale 8 luglio 1948, n. 32, a tramutare il capitale sociale di L. 1.200.000 costituito da n. 96 azioni nominative da L. 12.500 ciascuna in altrettante azioni al portatore, con l'obbligo anche di